

circ. n. 2005/26066 del 16/05/2005

Oggetto: Verifiche presso i Depositi fiscali

Si fa riferimento alla nota n.13997/0 del 26 aprile u.s. con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla procedura da seguire in caso di discordanze rilevate in sede di verifica attribuibili a meri errori materiali ovvero ad inversioni di prodotti aventi lo stesso prezzo di vendita al pubblico.

Al riguardo si evidenzia, come peraltro si evince anche dalla circolare n.190264 del 7 giugno 2004 diramata dal Comando Generale della Guardia di Finanza che l'assenza di tolleranze esplicitamente prescritte rende applicabili le previste sanzioni per qualsiasi scostamento tra le risultanze contabili e le rimanenze giacenti nel deposito. Nella citata circolare, infatti, a pag.23 viene precisato che, in sede di verifica, è necessario condurre le operazioni di accertamento con la massima cura ed attenzione, al fine di "evitare che vengano rilevate differenze imputabili ad errori o mere dimenticanze nella tenuta dei registri".

Si interessa il Sig. Ispettore a rappresentare quanto sopra alla Procura con apposita relazione evidenziando che disallineamenti delle rimanenze dovuti ad inversione di prodotto o a mera disattenzione sono fenomeni fisiologici nella gestione di un Deposito, soprattutto se movimentata, come nei casi della specie, ingenti quantitativi di prodotto.

In merito si soggiunge che, anche al fine di evitare la perdita da parte del delegato alla gestione del requisito soggettivo per l'esercizio del deposito fiscale in caso di definizione in via amministrativa dell'illecito, la scrivente ha già da tempo proposto la modifica normativa dell' art. 3 del D.M. 67/99 nella parte in cui prevede la revoca automatica, nei casi della specie, del requisito soggettivo.